

CCPL ARTIGIANI

VERBALE DI ACCORDO

Addi, 5 marzo 2007, in Cremona

Tra

- l' Associazione Artigiani della provincia di Cremona Confartigianato rappresentata dal Presidente del Gruppo Edili Sig.Mauro geom.Zoppi, Roberto Maffezzoni
- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Cremona rappresentata dal dott. Lucini Roberto
- l' Associazione Autonoma Artigiani di Crema rappresentata dalla Sig. ra Erminia Fugazza,
- Libera Associazione Artigiani di Crema rappresentata dal dott. Luca Zuccotti

E

La F.L.C. Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni rappresentate da:

- FILLEA-CGIL rappresentata dal SEGRETARIO PROVINCIALE Sig. Foglio Luigi, Barboni Enrico. Sammarini Enrico, Ghidelli Flavio .
- FILCA-CISL rappresentata dal SEGRETARIO PROVINCIALE Sig. Guaragna Enrico, Cauzzi Silvio, Donida Labati Luca
- FENEAL-UIL rappresentata dal SEGRETARIO PROVINCIALE Sig. Panzanella Vito, Fiorani Moreno.

SI COMUNICA QUANTO SEGUE

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. valevole per tutto il territorio della Provincia di Cremona, per tutte le imprese artigiane e per i lavoratori da esse dipendenti.

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

E PREMIO PRODUZIONE IMPIEGATI

Le Parti, viste le previsioni di cui al punto III, primo comma dell' Accordo Sindacale Nazionale 23 Marzo 2006 relativamente al conglobamento nell'indennita' territoriale di settore o nel premio di produzione degli importi dell'Elemento Economico Territoriale, concordano in merito quanto segue.

A far data dal 1 ottobre 2006, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Cremona, gli importi in essere alla data del 30 settembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale per i dipendenti operai vengono conglobati negli importi dell'indennita' territoriale di settore.

Detta indennita' risultera' pertanto dalla predetta data del 1 ottobre 2006 nei valori di seguito indicati.

Valori dal 1 ottobre 2006

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV Livello	euro	1,27125
Operaio specializzato	euro	1,20156
Operaio qualificato	euro	1,07769
Operaio comune	euro	0,90290

A far data dal 1 ottobre 2006, data di decorrenza del presente Accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Cremona, gli importi in essere alla data del 30 settembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale per i dipendenti impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione.

Detto premio risultera' pertanto dalla predetta data del 1 ottobre 2006 nei valori di seguito indicati.:

Valori dal 1 ottobre 2006

IMPIEGATI

Quadri e Imp. 1° categ. Super	euro	318,38
Imp. 1° cat.	euro	277,07
Imp. 2° cat.	euro	230,60
Impiegato di IV livello	euro	205,76
Imp. 3° cat.	euro	189,47
Imp. 4° cat.	euro	168,94
Imp. 4° cat. 1° impiego	euro	146,48

DAL 1° OTTOBRE 2006

LIVELLO CONTRATTUALE

OPERAI:

4° livello Euro 0,11458 orari
3° livello Euro 0,10521 orari
2° livello Euro 0,08948 orari
1° livello Euro 0,07458 orari

DAL 1° SETTEMBRE 2007

LIVELLO CONTRATTUALE

OPERAI:

4° livello Euro 0,30735 orari
3° livello Euro 0,28549 orari
2° livello Euro 0,24880 orari
1° livello Euro 0,21402 orari

DAL 1° OTTOBRE 2006

LIVELLO CONTRATTUALE

IMPIEGATI:

3%

7° livello	Euro mensili	35,92
6° livello	Euro mensili	32,32
5° livello	Euro mensili	26,94
4° livello	Euro mensili	25,02
3° livello	Euro mensili	23,34
2° livello	Euro mensili	20,68
1° livello	Euro mensili	17,96

DAL 1° SETTEMBRE 2007

LIVELLO CONTRATTUALE

IMPIEGATI:

7%

7° livello	Euro mensili	83,81
6° livello	Euro mensili	75,42
5° livello	Euro mensili	62,85
4° livello	Euro mensili	58,37
3° livello	Euro mensili	54,47
2° livello	Euro mensili	48,24
1° livello	Euro mensili	41,90

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

E SPESE VITTO

Per gli operai e gli impiegati la quota giornaliera di indennità sostitutiva di mensa viene fissata in :

Euro 6,12 dal 1° ottobre 2006

Euro 6,52 dal 1° ottobre 2007

Con decorrenza 1° ottobre 2006 agli operai che prestano il proprio lavoro in regime di trasferta e' dovuto, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, il pagamento delle spese per il vitto da parte del datore di lavoro, sino alla concorrenza dell'importo massimo giornaliero di euro 10,00.

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con un minimo di 4 ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non vanno computate le percentuali per riposi annui, per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese per il vitto.

PREMIO PROFESSIONALITA'

Le parti, al fine di premiare la professionalità dei lavoratori, stabiliscono i nuovi importi del premio professionalità da erogarsi con la retribuzione del mese di Agosto, in unica soluzione differenziato per categorie e nelle seguenti misure:

LIV.	IN ESSERE EURO	01/01/07 EURO
4°	285,00	377.00
3°	248,00	335.60
2°	207,00	290.00
1°	181,00	261.00

Detto premio è dovuto per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Agosto al 31 Luglio.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno di maturazione, devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare del premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

Il premio spetta per tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, considerando come tali, anche le assenze per malattia, infortunio e donatori di sangue, sospensioni dovute a cause di forza maggiore e permessi sindacali.

PERIODI FERALI

In ragione delle particolari crescenti esigenze in particolare di lavoratori stranieri, si prevede la possibilità – fatte salve le oggettive esigenze tecnico – organizzative dell' Impresa – di cumulare su esplicita richiesta e dietro relativa approvazione dell' Impresa stessa il normale periodo di ferie collettive con permessi individuali di cui al CCNL Artigiano.

INDUMENTI DI LAVORO

Mutualizzazione presso la Cassa Edile.

ATTREZZI DI LAVORO

L'impresa si impegna a fornire ai propri dipendenti tutte le attrezzature individuali di lavoro e il lavoratore ha l'obbligo di custodirli.

CARENZA MALATTIA

A partire dal 01.10.2006 si concorda l'adeguamento delle prestazioni giornaliere in misura fissa per i primi tre giorni di malattia. Agli aventi diritto sarà erogato un importo pari al 70% della paga giornaliera.

RICHIAMI

Per tutto quanto non richiamato e non rinnovato con il presente accordo, valgono le norme e gli articoli del precedente integrativo territoriale.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal 01.10.2006 al 31.12.2009